



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Circolare n. **10**

Roma, 25 gennaio 2008

A tutte le
SOCIETÀ AFFILIATE

LORO INDIRIZZI

e, per conoscenza:

Organi Federali Centrali e Territoriali

OGGETTO: **Modifiche Statuto**

Si allega alla presente la nota pervenuta in data odierna dal CONI – Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

DIREZIONE AFFARI LEGALI

Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
AM/f088modstatuto - Prot. n. 51

F.I.T.A.R.C.O.
25.01.08 080453
RICEVUTO

Roma, 23 gennaio 2008

Al Segretario della
Federazione Italiana Tiro con l'Arco
M.d.S. Alvaro Carboni
Via Vitorchiano, 113
00189 R O M A

Oggetto : **Modifiche Statuto**

Con riferimento alla nota n. 5580 del 21 dicembre 2007, avente ad oggetto le modifiche apportate allo Statuto federale, approvate dal Consiglio Federale con delibera 204/2007, si segnalano gli emendamenti da apportare all'intero testo, alla luce delle nuove disposizioni dei Principi Fondamentali e dei Principi di Giustizia sportiva e della vigente legislazione in materia sportiva.

Art. 2 – Scopi

Comma 1 lett. b)

E' necessario fare riferimento alle *Norme Sportive Antidoping* in luogo del *Regolamento Antidoping del CONI*, ai sensi del Punto 1a) dei nuovi Principi Fondamentali del CONI, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1352 del 28 febbraio 2007.

Comma 3

Depennare la norma in esame. Trattasi di materia in attesa di regolamentazione specifica da parte del CONI.

Art. 3 – Le società, le associazioni sportive, i tesserati

Comma 11

Si osserva che gli ufficiali di gara non possono essere tesserati alla Federazione per il tramite di un affiliato, atteso che rappresentano una categoria che svolge le proprie funzioni senza vincolo di subordinazione, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto del CONI. Occorre, pertanto, prevederne il tesseramento direttamente alla Federazione.

Comma 15.4

Occorre individuare dei termini ben definiti, precedenti e successivi l'evento della maternità, al fine di garantire in modo certo la tutela dei soggetti in questione.

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale



Comma 2 lett. d)

Per mero errore materiale: “*conto consuntivo*” in luogo di “*bilancio consuntivo*”.

Art. 8 – Convocazione dell’Assemblea

Comma 1

Appare opportuno riformulare la norma in esame prevedendo una disciplina uniforme per i quorum di prima e seconda convocazione che faccia comunque riferimento alla presenza fisica di “*aventi diritto a voto a condizione che detengano*”; ciò anche nel rispetto di quanto disposto al del Punto 7 dei nuovi Principi Fondamentali del CONI.

Art. 12 – Il Consiglio Federale – funzioni

Comma 2 lett. a)

Occorre sostituire l’espressione “*Regolamento di lotta al doping*” con “*Norme Sportive Antidoping*”.

Let. d)

La norma appare piuttosto lacunosa, poiché non prevede i termini per la trasmissione al CONI del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuali. Peraltro, il riferimento all’*art. 15 del D. Lgs. 15/04* non è pertinente.

Depennare, pertanto, la frase “*e approva il Conto Consuntivo, ai sensi dell’art. 15 del D.Lg. 15/04*”, sostituendola con “*e approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio*”.

Let. p)

Sostituire l’espressione “*e regolamenti*” con “*nonché le loro eventuali modifiche*”, atteso che la competenza della Giunta Nazionale del CONI si estende ai soli statuti delle società ed associazioni sportive, ai sensi dell’*art. 7, comma 5 lett. m)* dello Statuto del CONI.

Comma 3 lett. a), c), d)

Ai sensi dell’*art. 6, comma 4 lett. h)* dello Statuto del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive, che decorre dal momento dell’affiliazione, spetta al Consiglio Nazionale del CONI o, su delega di quest’ultimo, al Consiglio Federale. In virtù del principio “*delegatus delegare non potest*”, tale competenza non può essere delegata ad altro Organo (**lett. a**).

La nomina dei Delegati Regionali e Provinciali non è una funzione delegabile al Consiglio di Presidenza, dovendo essere ricompresa nelle attribuzioni esclusive del Consiglio Federale, di cui al comma 2 (**lett. c), d**).

In ragione di quanto sopra esposto, è necessario depennare le lettere in esame.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri elezione

Comma 9

Aggiungere l’espressione “*dei presenti*” dopo “*a maggioranza assoluta*”, ai sensi dell’*art. 2404, ultimo comma*. Occorre, altresì, inserire la previsione secondo cui il Collegio dei Revisori è regolarmente con la presenza della maggioranza dei revisori.

Comma 10

Per mero errore materiale: “*Albo*” in luogo di “*Ordine*”, in ossequio al Punto 15 dei Principi Fondamentali.

Comma 10.2

Aggiungere l’espressione “*o del Consiglio di Presidenza*” dopo “*del Consiglio Federale*”, in analogia con quanto stabilito all’*art. 2405 c.c.*

Art. 17 – Tutela medico sanitaria

Comma 2

“*Norme Sportive Antidoping*” in luogo di “*Regolamento Antidoping del CONI*”.

Comma 3

Le *Norme Sportive Antidoping* di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n. 292 del 21 agosto 2007, hanno modificato la disciplina in materia, relativamente alle competenze degli organi di giustizia federali e del Giudice di Ultima Istanza istituito presso il CONI.

Pertanto, è preferibile che in merito alle attribuzioni ed ai procedimenti in materia di doping sia previsto un mero rinvio alle richiamate *Norme Sportive Antidoping*. Ciò, in considerazione dei continui aggiornamenti cui è soggetta la predetta normativa, al fine di evitare il ricorso a frequenti modifiche dello Statuto.

Occorre, pertanto, riformulare il comma in esame come segue:

“*In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping*”.

Art. 18 – Ordinamento contabile

Comma 1

Premesso che il riferimento corretto è alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1296 dell'11 novembre 2004, si fa presente, come evidenziato nella nota n. 11 del 30 marzo 2006, a firma del Segretario Generale del CONI, indirizzata a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, che tale disposizione è stata seguita da ulteriori circolari esplicative. E', pertanto, da depennare la frase “*in data 14 luglio 2004*”, essendo sufficiente il richiamo agli indirizzi emanati dal CONI in materia.

Art. 19 – Le Assemblee Regionali

Comma 4

Riformulare la norma prevedendo il solo termine ultimo (31 marzo dell'anno). La attuale formulazione si presta ad incerte interpretazioni.

Va specificato il termine minimo dell'avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente alle modalità di trasmissione della convocazione a tutti gli aventi diritto a voto o, in alternativa, rinviare espressamente all'Assemblea nazionale.

Art. 21 – Il Presidente Regionale

Comma 3 lett. a)

Si rappresenta che la convocazione dell'Assemblea spetta, di norma, al Presidente in tutti i casi disciplinati dal presente Statuto. Depennare, pertanto, la frase “*salvo i casi..... omissis..... per quanto applicabili?*”, in quanto pleonastica.

Art. 23 – I Delegati Regionali e Provinciali

Comma 2

Al fine di integrare in modo esauriente le disposizioni relative ai Delegati, occorre inserire l'espressione “*in coincidenza del quadriennio olimpico, con possibilità di revoca anticipata*” dopo “*durano in carica quattro anni?*”. E' necessario, altresì, aggiungere che i Delegati decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale e che devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 17 – Tutela medico sanitaria

Comma 2

“*Norme Sportive Antidoping*” in luogo di “*Regolamento Antidoping del CONI*”.

Comma 3

Le *Norme Sportive Antidoping* di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n. 292 del 21 agosto 2007, hanno modificato la disciplina in materia, relativamente alle competenze degli organi di giustizia federali e del Giudice di Ultima Istanza istituito presso il CONI.

Pertanto, è preferibile che in merito alle attribuzioni ed ai procedimenti in materia di doping sia previsto un mero rinvio alle richiamate *Norme Sportive Antidoping*. Ciò, in considerazione dei continui aggiornamenti cui è soggetta la predetta normativa, al fine di evitare il ricorso a frequenti modifiche dello Statuto.

Occorre, pertanto, riformulare il comma in esame come segue:

“*In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping*”.

Art. 18 – Ordinamento contabile

Comma 1

Premesso che il riferimento corretto è alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1296 dell'11 novembre 2004, si fa presente, come evidenziato nella nota n. 11 del 30 marzo 2006, a firma del Segretario Generale del CONI, indirizzata a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, che tale disposizione è stata seguita da ulteriori circolari esplicative. E', pertanto, da depennare la frase “*in data 14 luglio 2004*”, essendo sufficiente il richiamo agli indirizzi emanati dal CONI in materia.

Art. 19 – Le Assemblee Regionali

Comma 4

Riformulare la norma prevedendo il solo termine ultimo (31 marzo dell'anno). La attuale formulazione si presta ad incerte interpretazioni.

Va specificato il termine minimo dell'avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente alle modalità di trasmissione della convocazione a tutti gli aventi diritto a voto o, in alternativa, rinviare espressamente all'Assemblea nazionale.

Art. 21 – Il Presidente Regionale

Comma 3 lett. a)

Si rappresenta che la convocazione dell'Assemblea spetta, di norma, al Presidente in tutti i casi disciplinati dal presente Statuto. Depennare, pertanto, la frase “*salvo i casi.....omissis.....per quanto applicabili*”, in quanto pleonastica.

Art. 23 – I Delegati Regionali e Provinciali

Comma 2

Al fine di integrare in modo esauriente le disposizioni relative ai Delegati, occorre inserire l'espressione “*in coincidenza del quadriennio olimpico, con possibilità di revoca anticipata*” dopo “*durano in carica quattro anni*”. E' necessario, altresì, aggiungere che i Delegati decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale e che devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 27 – La Commissione di Giustizia

Comma 1

Le *Norme Sportive Antidoping* di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n. 292 del 21 agosto 2007, hanno modificato le competenze degli organi di giustizia federali in materia di doping.

Depennare, pertanto, l'espressione "*e in materia di antidoping*".

Art. 28 – La Commissione Unica di Appello

Comma 1

Aggiungere la seguente previsione:

"La Commissione Unica di Appello è competente in primo grado, ai sensi delle Norme Sportive Antidoping".

Art. 31 – Le candidature

Comma 2

Conformemente a quanto statuito al Punto 15 dei Principi Fondamentali del CONI, vi è la possibilità di inserire una disposizione secondo cui possono essere eletti gli atleti che, nell'arco temporale qui stabilito, abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionali, da individuarsi a cura di codesta Federazione.

Art. 32 – Le incompatibilità

Comma 1

Premesso che la presente disposizione e quella di cui al comma 2 trovano la loro *sedes materiae* appropriata nel contesto normativo dell'art. 9, in quanto trattasi di previsioni che non hanno nulla a che vedere col tema delle incompatibilità, occorre riformulare l'ultimo periodo del comma in esame come segue, conformemente al Punto 13 dei Principi Fondamentali del CONI:

"Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, verrà effettuata una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere".

Comma 8

In considerazione di quanto osservato all'art. 3.11, gli ufficiali di gara rappresentano una categoria indipendente, che non può essere collegata in alcun modo ai soggetti affiliati. Depennare l'intero comma.

Art. 34 – Integrazione degli Organi elettivi

Comma 3

Il riferimento esatto è all'art. 7.2.1 in luogo dell'art. 7.2.

Art. 37 – Norma transitoria

Le norme indicate, ad eccezione del comma 3, sono da depennare considerato il carattere di transitorietà che ha evidentemente esaurito la sua funzione.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Dr. Antonello de Vullio